

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4261 del 11/09/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ì</i> TERRA DEI GESSI SOCIETÀ AGRICOLA SRL - VOLTURA AUA N.148/2019 DEL 14/01/2019 DA SOCIETÀ AGRICOLA SOLARFARM SRL E MODIFICA NON SOSTANZIALE, PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA FABBRICA N. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4401 del 11/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **TERRA DEI GESSI SOCIETÀ AGRICOLA SRL - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N.148/2019 DEL 14/01/2019 DA SOCIETÀ AGRICOLA SOLARFARM SRL E MODIFICA NON SOSTANZIALE**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA FABBRICA N. 8.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET-AMB n. 148/2019 del 14/01/2019, a favore della **Società Agricola Solarfarm srl** (C.F./P.IVA 02507300396), con sede legale in Ravenna, via Brigata Ebraica n. 50 e impianto in comune di Casola Valsenio, via Fabbrica n. 8, per l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/01/2020 e acquisita da ARPAE SAC con PG 6821/2020 del 16/01/2020 (pratica SinaDoc 2996/2020), **dalla Società Agricola Solarfarm srl** (P.IVA 02507300396), avente sede legale Brigata Ebraica n. 50 e impianto in comune di Casola Valsenio, via Fabbrica n. 8, con la quale chiedeva la modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB n. 148/2019, **per la sostituzione del filtro batterico anaerobico rotto a causa dello sprofondamento del terreno circostante per via delle piogge abbondanti**;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 2996/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività di allevamento suinicolo;
- in data 13/01/2020 la **Società Agricola Solarfarm srl** ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AUA n. 148/2019 del 14/01/2019, per l'impianto sito in comune di Casola Valsenio, via Fabbrica n. 8;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa come comunicato con nota PG 38830/2020 del 10/03/2020;
- con nota ns PG 42564/2020 del 18/03/2020, la **Società Agricola Solarfarm srl** ha comunicato la variazione di denominazione sociale in **Terra dei Gessi Società Agricola srl**, lasciando invariati tutti gli altri dati, con sede legale in Ravenna, via Brigata Ebraica n.50 (PIVA 02507300396);
- con nota PG 47195/2020 del 27/03/2020 veniva trasmessa la documentazione integrativa richiesta e pertanto la documentazione presentata dalla Ditta risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento e la domanda correttamente presentata, come comunicato da questa ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 58599/2020 del 21/04/2020. ;
- la modifica non sostanziale è relativa alla **sostituzione del filtro batterico anaerobico rotto a causa dello sprofondamento del terreno circostante per via delle piogge abbondanti**

CONSIDERATO che nulla muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con provvedimento n. 148 del 1401/2019;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET-AMB n. 148 del 1401/2019; e alla voltura a favore della **Terra dei Gessi Società Agricola srl**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale dell'AUA** adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna DET-AMB n.148 del 14/01/2019, ai sensi del DPR n. 59/2013, e la voltura da **Società Agricola Solarfarm srl a Terra dei Gessi Società Agricola srl**, (P.IVA), avente sede legale in Ravenna, via Brigata Ebraica n.50 e impianto in Casola Valsenio, via Fabbrica n.8, per l'esercizio dell'attività di **allevamento suinicolo**, nei seguenti termini:

l'allegato A) al provvedimento n. 148 del 14/01/2019 è **sostituito dall'Allegato A)** al presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nei seguenti allegati: nell'**Allegato B)** al provvedimento **di adozione dell'AUA DET-AMB n.148 del 14/01/2019 che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
5. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni

1. la modifica non sostanziale è relativa alla **sostituzione del filtro batterico anaerobico rotto a causa dello sprofondamento del terreno circostante per via delle piogge abbondanti**;
2. è stata installata una nuova vasca imhoff in cemento all'interno del precedente filtro batterico anaerobico, con un volume utile superiore al volume richiesto per 3 A.E.. All'interno della nuova vasca sono state inserite tutte le sfere biologiche atte a favorire la creazione di un ambiente anaerobico, la nuova struttura viene correttamente chiusa e coperta mediante terreno di riporto e coperchio carrabile;
3. l'area viene segnalata per evitare futuri danni al sistema di gestione delle acque causa eventuale passaggio di mezzi pesanti per la pulizia del verde.
4. le acque da scaricare sono acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali derivanti dai servizi igienici **per gli addetti dell'attività e dalle cucine ed i servizi igienici della civile abitazione** annessa alla stalla così come risulta dalla planimetria allegata alla domanda;
5. Il numero totale degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di **3** in relazione al numero degli addetti dell'attività ed al numero ed alle dimensioni delle camere da letto della civile abitazione, così come dichiarato all'atto della domanda;
6. le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento di cui sopra sono trattate in **degrassatori, fosse imhoff e filtro batterico anaerobico** e scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali;
7. i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (**3 AE**).

Prescrizioni

1. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa imhoff e il **filtro batterico anaerobico**, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia va conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
2. per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
3. ogni eventuale utilizzo dei servizi da parte di un numero di addetti superiore a 8 AE che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi va comunicata al Comune di Casola Valsenio e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna;
4. il pozzetto di prelevamento delle acque reflue scaricate, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
5. la planimetria della rete fognaria - tavola 4 del 20/02/2018 – costituisce parte integrante della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.